



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero di Registro Generale **347** del **10/11/2022**

<p>Proposta n. 144 del 10/11/2022</p>	<p>Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione i prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" - Approvazione bando di concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prima casa, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00</p>
---	--

Il Responsabile del Servizio

Visti:

La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 *bis*, 151 e 192;
 Il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici";
 Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016;
 Il D.Lgs. n. 118/2011;
 Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n. 679/2016;
 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013);
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:

Che ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013.

Richiamati in particolare:

Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della spesa;
 L'art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Il decreto del Sindaco, n° 7 del 31/08/2022, ad oggetto “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;

Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in particolare il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);

Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2022;

Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2022;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”;

Considerato che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

Considerato altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

Visto che la succitata DGR n. 20/59 del 30.06.2022 ha stabilito di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

- 1) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
- 2) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981 al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento;
- 3) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
- 4) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della regione Sardegna. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al disopra della mediana del reddito regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Assessorato dei lavori pubblici, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Girasole è assegnato un contributo complessivo di € 82362,35 così ripartito:

Anno 2022: € 27.454,12;

Anno 2023: € 27.454,12;

Anno 2024: € 27.454,11;

Atteso che, così come indicato nell'Allegato alla Delib.G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 - art. 13, legge

regionale n. 3 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi:

“I comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:

- 1) il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;*
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione;*
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*
- 7) l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;*
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;*
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;*
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;*
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA. È escluso l’acquisto di arredi;*
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;*
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non deve essere stato stipulato;*
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati. I comuni, nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli*

indirizzi sopra elencati.

Ciascun comune, nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento. A titolo puramente indicativo potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:

- 1) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;*
- 2) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;*
- 3) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;*
- 4) che hanno un nucleo familiare più numeroso;*
- 5) le giovani coppie;*
- 6) in condizione di debolezza sociale o economica.*

I Comuni rendicontano alla Regione l'utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall'Assessorato regionale competente. Il Comune deve pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell'impegno contabile delle risorse da parte della Regione e deve darne adeguata pubblicità tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

Il bando deve essere pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Il Comune individua le modalità ritenute più idonee affinché le risorse non siano distratte dai propri fini. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto, può valutare se erogare le risorse successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previo rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Il Comune, nell'ambito del procedimento, dovrà attenersi alla legislazione vigente in materia di trasparenza, protezione personale e tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è prevista la pubblicazione di un "bando tipo" da parte della Regione.

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione incentivare la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 13.727,06 (numero 2 interventi max per annualità), fermo restando che qualora pervengano meno di 2 domande per annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00, all'interno del centro abitato del Comune di Girasole (NU);

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 58 del 04.11.2022 con la quale si è stabilito di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 13.727,06 (numero 2 interventi max finanziabili per annualità), fermo restando che qualora pervengano meno di 2 domande per annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00, all'interno del centro abitato del Comune di Girasole (NU) con premialità per interventi edilizi nei prospetti all'interno del centro matrice, per le annualità 2022-2024, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

Visto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro

15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Girasole per l'anno 2022, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato che possono presentare domanda coloro i quali rispettano le seguenti condizioni:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati;

Dato atto che non sussistono in capo alla sottoscritta Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

DETERMINA

la premessa si intende integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il bando allegato A e lo schema istanza allegato B per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 13.727,06, all'interno del centro abitato del Comune di Girasole per l'anno 2022, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile;

Di dare atto che la somma di € 27.454,12 è iscritta nel Bilancio di Previsione 2022/2024 al capitolo 1112.1 e che la stessa sarà impegnata con successivo atto ai beneficiari risultanti in graduatoria.**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Girasole, 10/11/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **10/11/2022**

Girasole, 10/11/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio